

# Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: ultime novità di prassi



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare dell' Agenzia delle Entrate del 6.10.2022 n. 33 sono state fornite indicazioni sulle **modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione** per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Tutte le segnalazioni e le istanze **devono essere inviate all'indirizzo PEC [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it)**. Tra le altre cose, viene chiarito che è possibile avvalersi della c.d. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la **comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021** (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29.4.2022, *adempiendo entro il 30.11.2022*.

È possibile, inoltre, correggere gli errori:

- i) formali dei dati nella comunicazione;
- ii) **commessi in relazione ai SAL;**
- iii) **nell'importo del credito ceduto** (o fruito come sconto sul corrispettivo);
- iv) che incidono su **elementi sostanziali della detrazione** e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione.

Sempre nel contesto della richiamata circolare, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato i **profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi**, alla luce anche delle modifiche recate all'art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall'art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. decreto "Aiuti-bis").

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha:

- **fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito** relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 del DL 34/2020;
- **previsto la possibilità di avvalersi della c.d. remissione in bonis** ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 **per le comunicazioni delle opzioni** ex art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente;
- **esaminato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi**, alla luce anche delle modifiche recate all'art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall'art. 33-ter del DL 115/2022;
- **fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con superbonus effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari "indipendenti e autonome"** site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale per gli stessi prevista ex art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020.

## Correzione degli errori in sede di compilazione della comunicazione di opzione

Tutte le **segnalazioni e le istanze** richiamate nel documento di prassi **dovranno essere inviate all'indirizzo PEC [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it)** (eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare).

## Osserva

La circolare prevede, inoltre:

- ✓ **la facoltà di correggere errori formali** (o omissioni) **di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante**, e quindi del credito ceduto (pur risultando valida l'opzione, viene richiesta la trasmissione di una segnalazione all'indirizzo PEC di cui sopra);
- ✓ **in caso di comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore "1" nell'apposito campo**, la possibilità del **cedente di trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL** a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione (anche in questa ipotesi viene richiesta apposita segnalazione);
- ✓ **in caso di indicazione**, in sede di comunicazione, **di un importo del credito ceduto** (o fruito come sconto sul corrispettivo) **inferiore a quello della detrazione spettante**, la facoltà di trasmettere una nuova comunicazione;
- ✓ **la facoltà di correggere errori** (oppure omissioni) **nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione**, nel qual caso, **qualora il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l'annullamento di tale accettazione trasmettendo**, sempre tramite il predetto indirizzo PEC, **il modello allegato** alla circ. n. 33/2022 (sottoscritto dal beneficiario della detrazione/cedente e dal cessionario/fornitore).

## Remissione in bonis

L'Agenzia ammette la **possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. "remissione in bonis"** di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, **non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021** (o per le rate residue delle spese 2020) **entro il termine del 29.4.2022** (il differimento di detto termine al 15.10.2022 riguarda solo i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022).

### Osserva

**I contribuenti che, entro il 29.4.2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, quindi, hanno tempo fino al 30.11.2022 per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250,00 euro, ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.**

## Responsabilità solidale del cessionario dei crediti relativi a bonus edilizi

Ai sensi dell'art. 121 co. 6 del DL 34/2020, qualora **sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario**, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari "in presenza di concorso nella violazione", limitatamente tuttavia (secondo quanto previsto dalla novella recata dall'art. 33-ter del DL 115/2022) ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave; detta limitazione della responsabilità per concorso **riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti**, nel rispetto delle previsioni di legge, i **visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni** ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020 (così l'art. 14 co. 1-bis.1 del DL 50/2022, introdotto dal citato art. 33-ter del DL 115/2022).

### Osserva

Alla luce di tali previsioni, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 **chiarisce i concetti di dolo e colpa grave**, precisando in particolare che:

- ✓ **per la valutazione del grado di colpa dell'agente**, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell'acquisto di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, **si deve tenere conto anche "della natura dell'attività professionale o d'impresa svolta dal cessionario**, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità di vigilanza preposte";
- ✓ **la colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso**, in termini «macroscopici», **la diligenza richiesta**, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente";
- ✓ **per i soggetti obbligati** di cui all'art. 3 del DLgs. 231/2007, **la violazione in concorso sussiste anche qualora gli stessi procedano all'acquisizione del credito in presenza dei**

**presupposti** di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007, in violazione dell'art. 122-bis del DL 34/2020;

- ✓ **ai fini della valutazione della diligenza nell'acquisizione del credito**, il correntista che acquista dalla banca **non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito**, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione necessaria.

**Fine della Circolare N° 008/2022**